

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 26/3/2019
RFI-DTCA0010/P/2019/0000716

Direzione Tecnica
Il Direttore

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**IMPRESSE FERROVIARIE IN POSSESSO DI
CERTIFICATO DI SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**AZIENDE FERROVIARIE
DI CUI AL D.M. 5/8/2016**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

**VERIFICATORI INDIPENDENTI DI
SICUREZZA**
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(secondo indirizzo)
LORO SEDI

ITALFERR S.P.A.
Direzione Tecnica
ROMA

**AGENZIA NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE FERROVIE**
Via Alamanni, 2
50123 FIRENZE

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**
Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
Via Caraci 36
00157 ROMA

p.c. **RETE FERROVIARIA ITALIANA**
Sig. Amministratore Delegato e Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Trasmissione della disposizione di esercizio n. 5 del 25/03/2019 .
All.to: 1.



Unita alla presente si trasmette la disposizione di esercizio n. 5 del 25/03/2019 ,
recante "Procedura di interfaccia. Sicurezza della circolazione in condizioni di
anormalità e guasti di terra".

Il provvedimento entra in vigore il 1/6/2019 e si applica all'infrastruttura ferroviaria
nazionale.

Paola Firmi

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO N° 5 del 12 MAR. 2019

“Procedura di interfaccia. Sicurezza della circolazione in condizioni di anormalità e guasti dei sistemi di terra”

**Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
Rete Ferroviaria Italiana - RFI S.p.A.**

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2005/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012 e la direttiva n. 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 emanati dal Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF);

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2012\0003721 del 19/12/2012 con cui RFI comunica di aver assunto il “sistema di riferimento” di cui alla direttiva ANSF n. 1/dir/2012;

VISTE le norme vigenti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTA la nota ANSF n. 10266/2017 del 25/09/2017 con la quale l’Agenzia ha chiesto a RFI di verificare l’efficacia dei provvedimenti normativi previsti per la gestione della circolazione in condizioni di anormalità e guasti ai sistemi di terra;

VISTA la nota RFI-DTC\A0011\P\2017\0003201 del 27/11/2017 con la quale RFI, in esito alla suddetta nota, ha inviato all’ANSF una bozza di prescrizione di esercizio;

VISTA la nota RFI-DTC-NCR\A0011\P\2018\0001952 del 2/07/2018 con la quale RFI ha trasmesso alle IF, per osservazioni e commenti, la suddetta bozza di prescrizione di esercizio;

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma —

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.F.E.A. 758300



La presente disposizione è composta di n° 5 pagine



VISTE le osservazioni delle imprese ferroviarie contenute nelle seguenti note:

- nota dell'IF Trenitalia TRNIT-DT.SESIAQSSL\P\2018\0042410 dell'1/08/2018;
- nota dell'IF SNCF Voyages Italia prot. SVI-U-2018-0118-DE del 20/08/2018;
- nota dell'IF SAD prot. 7633 del 23/08/2018;
- nota dell'IF TX Logistik prot. TXL U18.0928.02 /SGS del 28/09/2018;
- nota dell'IF Trenord prot. DO 320 del 28/09/2018;
- nota dell'IF NTV prot. ITALO/OP.18/271.001 del 28/09/2018;
- nota dell'IF GTS Rail prot. 2018/352/GS/SGS dell'1/10/2018;
- nota dell'IF MERCITALIA Rail MIR-DT\A0011\P\2018\0000284 dell'1/10/2018;

VISTA la nota ANSF n. 22297 del 28/12/2018 con la quale l'Agenzia ha fornito un riscontro alla bozza di prescrizione di esercizio inviata per commenti;

VISTI gli esiti dell'incontro bilaterale del 7/01/2019 tenutosi presso la sede di Roma dell'ANSF;

VISTA la relazione finale RFI-DTC-NCR\A0011\P\2019\0000289 del 20/03/2019, elaborata ai sensi della procedura DTC PSE 16 1 0;

emana la seguente:

DISPOSIZIONE DI ESERCIZIO

Articolo 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Con la presente disposizione di esercizio vengono emanate, in ottemperanza a quanto disposto dall'ANSF con la nota n. 10266/2017 del 25/9/2017, le limitazioni normative da adottare in caso di istituzione del regime del blocco telefonico a parziale modifica e ad integrazione delle procedure vigenti.
2. I punti a), b), c) e d) dell'articolo 2 della presente disposizione di esercizio costituiscono norma di interfaccia ai sensi del decreto ANSF n. 4/2012.
3. L'articolo 3 della presente disposizione di esercizio riporta le modifiche alle Istruzioni per l'esercizio con sistemi di blocco elettrico (IESBE).
4. Il campo di applicazione della presente disposizione di esercizio è costituito dall'infrastruttura ferroviaria nazionale.





Articolo 2 (Normativa)

1. In caso di istituzione del regime del blocco telefonico, a parziale modifica e a integrazione delle procedure vigenti deve essere osservato quanto segue.

a) Fermata nelle stazioni che delimitano il tratto di linea sul quale la circolazione è regolata con il blocco telefonico

Il treno che deve essere distanziato con il blocco telefonico deve essere fermato nella stazione che lo immette sul binario sul quale la circolazione è regolata con tale regime.

b) Notifica dei treni incrocianti

Il DM deve notificare al treno con comunicazione registrata l'elenco dei treni incrocianti nella propria stazione, utilizzando la seguente formula: "*Partenza vostro treno vincolata a incrocio con treno/i n. ... [oppure: non vincolata a incrocio con altri treni]. Sarete autorizzato a partire solo dopo aver ottenuto [eventuale: comunicazione treno/i incrociante/i giunto/i e] autorizzazione al movimento concessa dal sistema di segnalamento [oppure... con specifica prescrizione di movimento]*". Resta inteso che ogni eventuale modifica (variazione della successione dei treni incrocianti, cessata/sopraggiunta necessità di vincolo di incrocio con altri treni, ecc.) deve essere tempestivamente notificata all'agente di condotta con altra apposita comunicazione registrata.

Il DM deve considerare "incrocianti" i treni il cui incrocio di fatto avvenga in un tempo inferiore o uguale a 15 minuti.

c) Partenza con segnale disposto a via impedita

Le occorrenti prescrizioni devono essere notificate all'agente di condotta solo dopo che il DM abbia verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. In aggiunta alle suddette prescrizioni, il DM deve comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti utilizzando la seguente formula: "*Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i*".

d) Partenza con segnale disposto a via libera

Il DM può disporre a via libera il segnale di partenza solo dopo aver verificato l'arrivo in stazione dell'eventuale ultimo treno incrociante. Prima di disporre a via libera il segnale di partenza il DM deve inoltre comunicare l'arrivo degli eventuali treni incrocianti all'agente di condotta con apposita comunicazione registrata, utilizzando la seguente formula: "*Treno/i incrociante/i n. ... giunto/i*".





e) **Principio ergonomico**

È possibile gestire una sola via libera telefonica per volta: il DM può richiedere o concedere una via libera telefonica per un treno solo dopo aver verificato l'arrivo nella propria stazione dell'ultimo treno la cui circolazione sia stata regolata con il blocco telefonico anche su binari diversi da quello sul quale il treno deve essere inoltrato (entrambi i binari di una tratta a doppio binario oppure singoli binari di tratte diverse afferenti alla propria stazione).

Articolo 3

(Modifiche ai testi normativi)

• **IESBE parte III (BA-DL) - linee a doppio binario banalizzate**

All'articolo 3 è apportata la seguente modifica:

– *Il comma 20 è così sostituito:*

20. In caso di guasto del dispositivo di inversione del BA, la circolazione deve essere regolata nei due sensi con il regime del blocco telefonico.

• **IESBE parte III (BA-DL) - linee a doppio binario non banalizzate**

All'articolo 3 è apportata la seguente modifica:

– *Il comma 14 è così sostituito:*

14. In caso di interruzione di un binario, qualora i treni debbano essere istradati sul binario rimasto in esercizio nel senso illegale, la circolazione sul binario deve essere regolata con il regime del blocco telefonico.

• **IESBE parte IV (Bem)**

All'articolo 9 è apportata la seguente modifica:

– *Il comma 4 è soppresso.*

• **IESBE parte V (Bca) – sezione I (linee a doppio binario non banalizzate)**

All'articolo 5 è apportata la seguente modifica:

– *Il comma 2 è soppresso.*





Articolo 4

(Linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci)

Sulle linee nelle quali il personale dei treni interviene nel controllo degli incroci, l'applicazione della presente disposizione di esercizio è limitata esclusivamente al punto e) dell'articolo 2.

Articolo 5

(Avvisi)

1. Le Imprese ferroviarie e le Strutture centrali e periferiche di RFI, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi SGS, restano incaricate di portare a conoscenza del personale interessato i contenuti della presente disposizione di esercizio.
2. Relativamente al personale di RFI, la presente disposizione di esercizio interessa le seguenti Attività di sicurezza: Gestione della circolazione, Condotta dei treni, Accompagnamento dei treni; Ruoli e Contesti operativi: tutti.

Articolo 6

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

La presente disposizione di esercizio, pubblicata a cura della Direzione Tecnica in formato pdf sul sito www.rfi.it e, per il personale di RFI, nella banca dati on-line e-POD RFI, entra in vigore il 1/6/2019.

Paola Firmi

